m_dg
0340270220 2 TRIBUNALE DI PARMA - SEGRETERIA
N. 3501
- 3 DIC 2025
UOR | CC | RUO
Funzione 1 | Macroattività | Attività 1
Fascicolo 46 | 4 | Sottofascicolo

TRIBUNALE DI PARMA

Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

Ordine degli avvocati di Parma

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO DISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
Reggio nell'Emilia

PROTOCOLLO OPERATIVO
IN MATERIA DI PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI, SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA EX ART. 165 CO. 5 C.P.

***

Il presente protocollo, che sostituisce ogni altro precedente, è finalizzato a ottimizzare i processi e i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l'efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022.

L'accordo ha i seguenti obiettivi:

- concordare, semplificare e velocizzare, nell'ottica di massima collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti, le principali modalità di svolgimento dei rispettivi ruoli e attività, al fine di realizzare e sviluppare al meglio il sistema di sanzioni e misure di comunità complessivamente ad oggi introdotto;
- garantire agli indagati e agli imputati il diritto all'informazione sugli istituti e le relative modalità di accesso agli stessi, in conformità con la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, individuando modalità concrete per il suo assolvimento;
- agevolare l'accesso agli istituti predisponendo procedure trasparenti e condivise, attraverso prassi tecnico operative concordate;
- garantire l'individualizzazione dei percorsi mediante predisposizione di programmi di trattamento adeguati e personalizzati.

Tanto premesso, le parti firmatarie convengono quanto segue.

PARTE PRIMA: IL PRESIDIO DI PROSSIMITÀ DELL'UEPE

1. È istituito un presidio di prossimità dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia presso il Tribunale, con funzioni informative e operative per l'utenza e di raccordo con l'autorità giudiziaria e con l'avvocatura, relativamente ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.

M_DG.Tribunale di PARMA - Prot. 03/12/2025.0003501.U

2. Il presidio è deputato a svolgere le seguenti funzioni:
   - raccordo con le cancellerie, l'A.G e l'Avvocatura;
   - ricevimento dell'utenza per: predisposizione dei programmi di trattamento; informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e percorsi di giustizia riparativa; avvio, gestione e valutazione di tali misure; sottoscrizione dei verbali di sottoposizione alle misure di comunità;
   - promozione delle convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
3. Il presidio è gestito dall'UDEPE RE che individuerà, possibilmente secondo il criterio della multiprofessionalità, gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, coordinati da un funzionario referente.
4. L'accesso degli operatori di cui al punto precedente sarà preceduto da un momento informativo nel corso del quale figure incaricate dal Dirigente Responsabile e professionalmente formate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in tema di "Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori", accompagneranno gli operatori UDEPE RE nella conoscenza dei locali, indicando loro l'ubicazione dei diversi servizi dedicati al personale tra cui: servizi igienici, distributori di bevande e generi alimentari, e fornendo, allo stesso tempo, le necessarie informazioni circa i rischi generici e specifici nonché le informazioni relative alle procedure da seguire al verificarsi di eventuali situazioni di emergenza.
5. Per la realizzazione del presidio il Tribunale fornirà spazi adeguati al ricevimento dell'utenza, una idonea postazione di lavoro munita di arredi ed almeno una stampante (ai sensi dell'allegato XVIII del D. Lgs. 81/08 ss. mm. ii.).
6. L'accesso alla rete giustizia avverrà attraverso credenziali rilasciate all'interessato, su richiesta inoltrata dall'UDEPE RE al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e previa formazione e sottoscrizione della Dichiarazione.
7. Premesso:
   - che lo sportello è dedicato anche all'accesso dell'utenza, già in carico o meno all'UDEPE RE;
   - che lo stesso accesso è reso sicuro attraverso la presenza di un servizio di vigilanza dedicato al controllo degli accessi;
   - che sarà cura dell'Operatore UDEPE RE fornire al momento dell'accesso al Tribunale, al posto di guardia, un elenco dell'Utenza attesa con gli orari previsti d'arrivo; sarà, inoltre, cura dell'Operatore UDEPE RE evitare la convocazione presso lo stesso Tribunale, o darne il preventivo avviso al posto di guardia affinché eserciti un possibile controllo a distanza, di soggetti che nel corso di eventuali primi contatti, seppur telefonici, si siano mostrati, nei toni, poco collaboranti ed oltremodo polemici.
8. Gli orari di apertura dello sportello dovranno essere compatibili con quelli di accesso al pubblico stabiliti dal Tribunale. Il ricevimento del pubblico sarà possibile tramite accesso diretto e su appuntamento, in presenza e da remoto.
   Durante gli stessi orari di apertura dello sportello sarà inoltre garantita la reperibilità telefonica attraverso telefonia mobile con scheda telefonica fornita dall'UDEPE di Reggio Emilia.
   Giorni e orari di apertura saranno indicati nei siti web delle parti.

PARTE SECONDA: MESSA ALLA PROVA

1. *(Proposta di messa alla prova da parte del Pubblico Ministero)*
   1.1 Quando, ai sensi dell'art.464-*ter*.1 c.p.p., il Pubblico Ministero valuti di proporre all'indagato la messa alla prova nel corso delle indagini, provvederà ad indicarne la durata e i contenuti essenziali nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la formulazione del quale potrà avvalersi dell'UEPE. Le parti convengono che il coinvolgimento dell'UEPE in questa fase venga limitato ai casi di particolare complessità e, comunque, per programmi di durata superiore a dodici mesi. Nell'ipotesi residuale in cui il PM ritenga necessario richiedere all'UEPE i contenuti essenziali del programma trattamentale, quest'ultimo fornirà informazioni circa le modalità di svolgimento della prestazione, tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, nonché la tipologia di attività ritenuta più idonea al caso di specie.
   1.2 Qualora l'indagato aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del PM, il giudice per le indagini preliminari provvederà a richiedere all'UEPE il programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato, che vi provvederà entro 3/6 mesi. Il difensore si farà parte diligente nell'individuazione dell'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, in linea con la tipologia precedentemente individuata dall'UEPE.

2. *(Istanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'indagato e imputato)*
   2.1 In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464-*ter* c.p.p., ovvero da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 464-*bis* c.p.p., l'indagato o l'imputato allegheranno attestazione di avvenuta consegna a mezzo PEC dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata all'UEPE territorialmente competente in base al domicilio. Nel solo caso di presentazione dell'istanza presso il Presidio, sarà rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.
   2.2 L'istanza di elaborazione del programma di trattamento (*allegato n. 1* – modello di istanza), corredata di procura speciale ove presentata dal difensore, contiene:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
- Indirizzo di residenza e di domicilio effettivo;
- Recapiti dell'interessato (cellulare, mail, PEC);
- Indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
- Indicazioni relative allo stato di occupazione;
- Documentazione attestante l'eventuale inabilità lavorativa e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
- Documentazione di servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;
- Eventuale dichiarazione di disponibilità di un Ente per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- Titolo di soggiorno (solo per cittadini stranieri);
- Indicazioni relative all'eventuale risarcimento effettuato, offerto o proposto in favore della parte offesa e circa la disponibilità a un percorso di giustizia riparativa;
- A.G. procedente, RGNR del procedimento, titolo di iscrizione o capo di imputazione, eventuale udienza già fissata;

- Indicazione del difensore e dei suoi recapiti (telefono, mail, PEC).

3. *(Lavoro di pubblica utilità e dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato)*
   L'imputato e il difensore si faranno parte diligente nell'individuazione dell'Ente convenzionato ove il lavoro di pubblica utilità potrà essere svolto, trasmettendo la relativa dichiarazione di disponibilità all'UEPE a mezzo PEC, ove possibile, già direttamente con l'istanza di programma di trattamento per messa alla prova e, in ogni caso, non oltre il termine di 20 giorni dall'udienza di valutazione.

4. *(Udienza per la valutazione dell'ammissibilità della richiesta di messa alla prova e fissazione di nuova udienza)*
   4.1 Il giudice, sentiti il PM e l'eventuale persona offesa, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, rinvia a nuova udienza, che verrà fissata a 6 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento.
   4.2 Il provvedimento con l'esito della decisione sull'ammissibilità sarà tempestivamente trasmesso all'UEPE dalla competente cancelleria all'indirizzo prot.uepe.reggioemilia@giustiziacert.it e indicherà, tra l'altro, i contenuti del programma che ritenga essenziali. Inoltre, qualora ne ravveda la necessità, l'A.G. richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza successiva per l'ammissione alla messa alla prova, oltreché per verificare la volontarietà della richiesta (art. 464-*ter*, comma 2, c.p.p.), anche al fine di acquisirne il consenso rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni del programma concordato con l'UEPE.

5. *(Elaborazione e proposta del programma da parte dell'UEPE – Indagine socio-familiare)*
   5.1 L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, a seguito dell'indagine socio-familiare, predisporrà, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento (v. *allegato n. 2*), che verrà consegnato all'interessato o al suo legale e trasmesso all'A.G. entro e non oltre cinque giorni antecedenti la data di udienza, precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.
   5.2 Con riferimento all'elaborazione del programma di trattamento:
   - l'indagato/imputato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, prospetterà all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni;
   - l'UEPE potrà proporre percorsi di giustizia riparativa subordinati all'adesione volontaria delle parti, all'approvazione dell'A.G. e alle risorse disponibili, nonché alla valutazione di fattibilità della mediazione da parte del Centro di giustizia riparativa;
   - saranno articolate le diverse tipologie di impegno e, relativamente al lavoro di pubblica utilità, le modalità e tempi di svolgimento, compatibili con la disponibilità dell'Ente accogliente e le esigenze dell'indagato/imputato;

   5.3 In relazione all'indagine socio-familiare, fatte salve diverse richieste dell'A.G., le parti concordano, al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi, salvaguardando le esigenze di semplificazione e celerità, le seguenti procedure:
      a) semplificata: trasmissione all'A.G. del solo programma di trattamento predisposto, a seguito dello svolgimento dell'indagine socio-familiare, d'intesa con l'indagato/imputato relativamente a contravvenzioni o reati di lieve entità e, comunque, nel caso di imputati che non presentino situazioni di particolare complessità né dipendenze o patologie psichiatriche accertate. Resta ferma la facoltà dell'A.G. e dell'UEPE di chiedere/trasmettere la relazione di indagine socio-familiare in considerazione del caso

concreto e dell'opportunità di un approfondimento per la valutazione dell'applicazione dell'istituto;

b) ordinaria: predisposizione della relazione di indagine socio-familiare da parte dell'operatore incaricato, che è trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento;

c) complessa: per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità, svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'équipe multidisciplinare dell'UEPE e predisposizione della relativa relazione, che è trasmessa all'A.G. insieme al programma di trattamento.

6. *(Udienza di sospensione del procedimento e messa alla prova)*
L'A.G., qualora ritenesse idoneo il programma predisposto dall'UEPE, o dopo aver disposto eventuali integrazioni, emana l'ordinanza di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, stabilendo la durata della stessa, la durata dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e la data di udienza volta a verificarne l'esito, fissata almeno due mesi dopo la conclusione della misura.

7. *(Avvio della messa alla prova)*
7.1 L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegato il programma di trattamento approvato, è tempestivamente trasmessa all'UEPE, a cura della cancelleria.

7.2 L'ordinanza di ammissione alla MAP conterrà la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE entro 15 giorni dall'udienza per la tempestiva presa in carico, tramite richiesta di appuntamento presso il Presidio di prossimità (telefono, email, ev. piattaforma di prenotazione) o presso la sede dell'Ufficio. Qualora il termine decorra inutilmente, l'UEPE informerà l'A.G. e il difensore. La messa alla prova decorre dalla sottoscrizione del verbale presso l'UEPE/presidio di prossimità.

8. *(Esecuzione della messa alla prova)*
8.1 Nel corso della misura, l'UEPE verificherà il rispetto degli impegni previsti nel programma di trattamento.
8.2 Per ciò che concerne le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, esse potranno essere adeguate in considerazione delle esigenze dell'Ente e dell'indagato/imputato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in ordinanza e/o nel programma di trattamento approvato.
8.3 Qualora l'UEPE rilevi elementi di particolare pregnanza, relazionerà all'A.G. sull'andamento del programma, sulle proposte di modifica e le eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.

9. *(Udienza di valutazione sull'esito della messa alla prova)*
9.1 L'UEPE trasmette al Tribunale e al difensore una relazione sul decorso e sull'esito della messa prova, entro due mesi dalla fine della messa alla prova e, comunque, entro cinque giorni prima dell'udienza fissata per la valutazione sullo svolgimento della prova stessa.
9.2 Il giudice, acquisite le informazioni dell'UEPE, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. L'esito dell'udienza verrà in ogni caso trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI, nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

PARTE TERZA: LE PENE SOSTITUTIVE

1. *(Valutazione di concedibilità della sostituzione ed espressione del consenso)*
   1.1 Dopo aver pronunciato sentenza di condanna a una pena detentiva non superiore a quattro anni, senza averne ordinato la sospensione condizionale, l'A.G. procedente, qualora accerti la sussistenza delle condizioni per sostituirla con una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981, ne dà avviso alle parti e chiede al condannato o al suo Difensore il consenso a tale sostituzione (salvo il caso dell'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva), con indicazione della/e sanzione/i per la/le quale/i è fornito il consenso.
   1.2 Al fine di consentire all'A.G. la corretta valutazione delle condizioni ostative di cui all'art. 59 L. 689/1981 nonché la scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981, l'Ufficio di Procura inserirà nei propri fascicoli un aggiornato certificato del casellario giudiziale relativo all'imputato, un'attestazione relativa ad eventuali condanne a pene pecuniarie inadempiute, nonché quanto ritenuto di interesse per il singolo subprocedimento sostitutivo (a titolo esemplificativo, un aggiornato certificato dei carichi pendenti relativo all'interessato).
   1.3 Se, dopo l'avviso, la parte legittimata (imputato personalmente o Difensore munito di apposita procura speciale a ciò espressamente finalizzata) non presterà il consenso alla pena sostitutiva in concreto prospettata dal Giudice come idonea, se ne darà atto a verbale, con immediata conferma del dispositivo. L'assenza in aula dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del Difensore non comportano la necessità di disporre un differimento dell'udienza, in particolare per consentire al Difensore di ottenere procura speciale.
   1.4 Il Difensore munito di apposita procura speciale a ciò espressamente finalizzata può in ogni caso chiedere l'applicazione di pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate.
   1.5 In caso di richiesta di applicazione della pena l'accordo con il Pubblico Ministero dovrà comprendere anche la sua sostituzione. Sarà, pertanto, indispensabile che le parti producano la documentazione ritenuta utile a concordare con il Pubblico Ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa.
   1.6 La Cancelleria trasmetterà all'UEPE:
   - la sentenza, completa del dispositivo integrato;
   - tutta la documentazione prodotta in udienza dal condannato o dal suo Difensore, ritenuta utile per l'esecuzione della pena sostitutiva.

2. *(Rinvio dell'udienza per istruttoria)*
   2.1 Qualora l'A.G. dovesse valutare di non disporre di elementi sufficienti per la sostituzione, può acquisire dalle banche dati, dalle FF.OO. e dall'UEPE tutte le informazioni in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali del condannato. A tal fine, per quanto attiene al coinvolgimento dell'UEPE, nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene di limitare le richieste di informazioni alle situazioni in cui l'A.G. ritenga imprescindibile il contributo dell'UEPE e, comunque, per pene superiori ai 12 mesi e volte all'applicazione della semilibertà e detenzione domiciliare sostitutiva (ad es. assunzione di informazioni qualificate sul contesto abitativo e socio-familiare del condannato). In tal caso, sospende il processo ex art. 545bis cc.1 e 2 c.p.p., e fissa un'apposita udienza entro 60 giorni, trasmettendo all'UEPE:
   - il dispositivo, nonché il verbale di udienza (modello verbale di udienza *allegato 3* al presente protocollo);

- tutta la documentazione, prodotta in udienza dal condannato o dal suo difensore, ritenuta utile per l'elaborazione del programma.

2.2. Qualora l'A.G. provveda a richiedere alla Polizia Giudiziaria e ai soggetti indicati dall'art. 94 D.P.R. n. 309/1990, le informazioni e i documenti indicati all'art. 545-*bis* c.p.p., tale richiesta conterrà l'indicazione di trasmettere tale documentazione anche all'UEPE.

3. *(Contenuti e modalità dell'attività istruttoria)*

3.1 Nel verbale di udienza l'A.G. può richiedere all'UEPE di trasmettere almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata:

- le informazioni di cui al punto precedente;
- l'elaborazione di un programma di trattamento relativamente alla pena sostitutiva ritenuta dal giudice stesso più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato, con il minor sacrificio della libertà personale,

3.2 Qualora l'interessato sia sottoposto a misura cautelare, l'ordinanza dovrà prevedere l'autorizzazione del soggetto a recarsi presso l'UEPE/Presidio, previa convocazione, o l'autorizzazione dell'operatore dell'UEPE a recarsi presso l'istituto ove l'interessato è ristretto.

4. *(Elaborazione del programma di trattamento)*

4.1 Nell'ottica di una maggiore celerità del procedimento, si conviene che:

a. di norma, il programma di trattamento sarà richiesto all'UEPE solo ai fini dell'applicazione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive e, comunque, per pene non inferiori a 12 mesi, fatta salva ogni diversa valutazione;
b. non sarà richiesto il programma di trattamento per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, considerato che la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui il condannato svolgerà l'attività dovrà indicare gli elementi necessari alla valutazione del giudice (tipologia di attività, tempi, luoghi e modalità di svolgimento), salvo diversa valutazione e su richiesta dell'A.G. per situazioni di particolare problematicità e/o criticità.

4.2 L'UEPE formulerà il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al giudice competente. In ogni caso, anche qualora il programma non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l'A.G. potrà richiederlo o l'UEPE potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.

4.3 Nell'ipotesi residuale in cui l'A.G. non disponga di elementi sufficienti per individuare la pena sostitutiva da applicare e/o il condannato fornisca il consenso alla sostituzione con più di una delle pene di cui all'art. 53 della L. 689/1981, con ordinanza il giudice chiederà all'UEPE di elaborare la proposta di programma di trattamento valutata più idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità previste dall'istituto, alla luce delle informazioni raccolte.

4.4 Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G, l'UEPE ne informa il giudice e il difensore, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.

5. (*Lavoro di pubblica utilità sostitutivo*)

5.1 In nessun caso potrà essere sostituita la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità in assenza della disponibilità di un Ente convenzionato e pertanto sarà onere dell'interessato reperirne uno e del Difensore produrre la relativa dichiarazione al Giudice o al Pubblico Ministero

(possibilmente in originale o in copia conforme), con l'indicazione di massima di mansioni e orari di lavoro, almeno tre giorni prima dell'udienza con deposito in Cancelleria o, in caso di impossibilità, nel corso del giudizio e, in particolare, al momento delle conclusioni (anche subordinate). In questo caso il Giudice pronuncerà un solo dispositivo.

5.2 Il Giudice inserirà nel dispositivo il termine di trenta giorni, entro il quale il condannato dovrà iniziare i lavori dopo la definitività della sentenza.

Il G.I.P. inserirà nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 459, comma 1°-ter, c.p.p. analogo termine, che decorrerà dalla notifica da parte delle Forze dell'Ordine ai sensi dell'art. 63, comma 2°, L. n. 689/1981.

5.3 L'interessato dovrà:

a) indicare il proprio numero di telefono mobile, indirizzo di posta elettronica (eventualmente di posta elettronica certificata) per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE, anche nella fase successiva all'irrevocabilità;
b) produrre documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4°, della L. n. 689/1981 o percorsi di cura e in particolare certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (Ser.D.) o privata accreditata, ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/1990;
c) fornire ogni altra informazione che possa consentire all'A.G. di decidere (a titolo esemplificativo, stato detentivo o sottoposizione a misura di sicurezza per altra causa).

6. (*Detenzione domiciliare e semilibertà sostitutive*)

6.1 In caso di detenzione domiciliare sostitutiva, l'interessato dovrà, anche a mezzo del Difensore:

a) indicare le esigenze di allontanamento dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio e personali o altre previste dalla Legge, nonché gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi, producendo documentazione comprovante (a titolo meramente esemplificativo: contratto di lavoro e/o buste paga degli ultimi tre mesi e/o versamenti a titolo pensionistico o indennitario, partita I.V.A., visura commerciale, malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità, paternità, impegni scolastici e sportivi dei figli, necessità di spostamenti etc.).

   In mancanza, l'autorizzazione a lasciare il domicilio sarà concessa per quattro ore anche non consecutive al giorno come previsto dall'art. 56, comma 1°, della L. n. 689/1981;
b) produrre documentazione relativa alla disponibilità del domicilio (a titolo meramente esemplificativo, titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro, consenso dei conviventi);
c) produrre documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4°, della L. n. 689/1981 o percorsi di cura e in particolare certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (Ser.D.) o privata accreditata, ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/1990;
d) indicare il proprio numero di telefono mobile, indirizzo di posta elettronica (eventualmente di posta elettronica certificata) per agevolare i contatti e l'istruttoria da parte dell'UEPE, anche nella fase successiva all'irrevocabilità;
e) fornire ogni altra informazione che possa consentire all'A.G. di decidere (a titolo esemplificativo, stato detentivo o sottoposizione a misura di sicurezza per altra causa).

6.2 La documentazione necessaria (possibilmente in originale o in copia conforme) dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima dell'udienza con deposito in Cancelleria o, in caso di impossibilità, nel corso del giudizio e, in particolare, al momento delle conclusioni (anche subordinate). In questo caso il Giudice pronuncerà un solo dispositivo.

6.3 Per l'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva, la Procura trasmette la sentenza unitamente al programma di trattamento della semilibertà e all'eventuale programma relativo a specifici percorsi terapeutici, riabilitativi o di recupero predisposto dall'UEPE ed approvato dal Giudice, al Magistrato di Sorveglianza del luogo di domicilio del condannato, mediante formale provvedimento di esecuzione (come da art. 62, comma 1°, L. n. 689/1981) riportante tutti i dati della condanna ed il relativo stato di esecuzione (cioè indicante se vi sia stato presofferto e quale sia la pena residua espianda).

Il provvedimento di esecuzione del Procuratore è notificato altresì al Difensore nominato per la fase di esecuzione o, in mancanza, al Difensore della fase del giudizio.

7. (*Pena pecuniaria sostitutiva*)

7.1 Al fine di meglio individuare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva l'interessato, anche a mezzo del Difensore, potrà produrre:

- documentazione inerente al reddito, al patrimonio e ogni altra che consenta al Giudice, o al Pubblico Ministero in caso di patteggiamento, di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione (a titolo meramente esemplificativo: contratto di lavoro, disoccupazione, reddito di inclusione, buste paga degli ultimi tre mesi, contratti di mutuo o di finanziamento in essere, contratto di locazione, bollette delle utenze elettriche e del gas e altre spese ricorrenti e simili per gli ultimi tre mesi, visure catastali e del Pubblico Registro Automobilistico, elenco conti correnti e titoli con relativo estratto aggiornato, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, in mancanza, dichiarazione I.S.E.E.);
- documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4°, della L. n. 689/1981/o percorsi di cura e in particolare certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (Ser.D.) o privata accreditata, ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. 309/1990.

7.2 È sempre ammesso, in caso di richiesta di pena sostitutiva pecuniaria, il deposito di autocertificazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale. Il Giudice potrà disporre verifiche soltanto sulla ricorrenza dei presupposti risultanti dall'autocertificazione.

7.3 La documentazione necessaria dovrà essere prodotta almeno tre giorni prima dell'udienza con deposito in Cancelleria o nel corso del giudizio o al momento delle conclusioni (anche subordinate). In questo caso il Giudice pronuncerà un solo dispositivo.

8. *(Adempimenti di Cancelleria)*

8.1 All'udienza fissata, il Giudice, qualora decida di sostituire la pena detentiva, integra il dispositivo della sentenza indicando la pena sostitutiva con relativi obblighi e prescrizioni.

8.2 La Cancelleria, ove sia necessario coinvolgere l'UEPE o le Forze dell'Ordine ai sensi degli artt. 448, comma 1°-*bis*, e 545-*bis* c.p.p., invierà le richieste di pena sostitutiva e tutta la documentazione utile all'U.E.P.E. e/o alle Forze dell'Ordine competenti in relazione al domicilio effettivo del condannato, specificando la tipologia di richiesta, indicando in particolare:

- le generalità complete dell'imputato e il domicilio effettivo noto agli atti (con numero di telefono/indirizzo di posta elettronica se disponibili);
- il Difensore nominato e recapiti di studio;
- il/i capo/i di imputazione per il titolo di reato;
- l'eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico dell'interessato ovvero di altri coimputati nello stesso processo;
- le generalità e i recapiti della persona offesa;
- la documentazione acquisita;
- la data di rinvio dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 545-*bis* c.p.p.

8.3. La Cancelleria trasmetterà esclusivamente le sentenze e i decreti penali con pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, specificando che si tratta di provvedimento da eseguirsi immediatamente, al momento dell'irrevocabilità o dell'esecutività all'UEPE e all'Ufficio di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dei Carabinieri competenti in relazione al Comune di residenza del condannato, nonché al Pubblico Ministero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 70 L. 689/1981.

8.4 La Cancelleria trasmetterà inoltre la sentenza irrevocabile che ha applicato la pena sostitutiva della detenzione domiciliare o della semilibertà alla Procura della Repubblica, corredandola del fascicolo per l'esecuzione nel caso in cui uno o più imputati siano stati sottoposti a custodia cautelare.

8.5 Nel caso in cui la pena sostitutiva sia stata applicata sulla base del programma elaborato dall'UEPE, quest'ultimo verrà allegato alla sentenza e trasmesso a cura della Cancelleria del Giudice che ha deciso sulla pena sostitutiva alla Procura quale parte integrante della stessa.

8.6 Tutte le sentenze di condanna e i decreti penali a pena pecuniaria emessi in relazione a fatti commessi dopo il 1° gennaio 2023 divenuti irrevocabili, andranno trasmessi al Pubblico Ministero per l'esecuzione, che emetterà ingiunzione al pagamento.
A tal fine per i decreti penali l'Ufficio G.I.P. predisporrà un modulo F23 – a seguito dell'implementazione dei sistemi informatici si auspica che possa essere predisposto un modello PagoPA - con pena ridotta in caso di pagamento nei 15 giorni da notificare all'interessato unitamente al decreto penale.

9. *(Esecuzione delle pene sostitutive)*

9.1 In riferimento alla fase esecutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, le parti potranno adeguare le modalità di svolgimento dell'attività già pattuite in considerazione delle esigenze dell'Ente e del condannato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di lavoro stabilite in sentenza. Le relazioni di cui all'art. 63, L. 689/81, sono redatte da parte dell'UEPE ogniqualvolta vi siano informazioni significative da comunicare all'A.G.

9.2 Per ciò che concerne l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, si rinvia agli accordi con la magistratura di sorveglianza.

PARTE QUARTA: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA EX ART. 165 CO. 5 C.P.

1. *(Disciplina processuale)*

1.1 La sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna per i reati di cui all'art. 165 co. 5 c.p., è sempre subordinata alla partecipazione e al superamento, con esito favorevole, di specifici

percorsi di recupero presso Enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice; la partecipazione ai suddetti percorsi costituisce onere dell'imputato.

1.2 L'istanza di ammissione al beneficio di cui all'art. 165 c.p., proveniente dall'imputato o dall'indagato (in caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari), è accompagnata, laddove possibile, da idonea documentazione comprovante l'avvenuto deposito della richiesta di presa in carico a uno dei Centri aventi competenza in materia.

1.3 Nelle more dell'accreditamento dei C.U.A.V., l'Autorità Giudiziaria si riserva ogni valutazione in ordine alla serietà del programma di trattamento e all'affidabilità dell'Ente responsabile. Il reperimento dell'Ente è un preciso onere del condannato e, in nessun caso, l'Autorità Giudiziaria o l'UEPE potranno individuare o indicare la struttura ove l'interessato dovrà intraprendere il percorso.

1.4 Nel caso in cui sia proposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti, la documentazione di cui al punto 1.2 dovrà corredare, ove possibile, la richiesta inoltrata al Pubblico Ministero per l'eventuale consenso. La documentazione dovrà essere prodotta, al più tardi, in sede di udienza.

1.5 Qualora ricorrano i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., subordinata agli obblighi di cui all'art. 165 co. 5 c.p., il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, ordina la sospensione dell'esecuzione della pena, subordinandola allo svolgimento del percorso di recupero.

1.6 Nella sentenza di condanna il giudice stabilisce il termine entro il quale l'obbligo di partecipazione al percorso di recupero deve essere adempiuto; ove tale termine non possa essere rispettato per cause indipendenti dalla volontà del condannato, sarà prorogato.

2. *(Adempimenti dell'UEPE)*

2.1 A norma di quanto disposto dall'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, il Tribunale, al passaggio in giudicato della sentenza, trasmette il provvedimento all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente in base all'effettivo domicilio del condannato.

2.2 La sentenza di condanna, completa dei dati anagrafici e della residenza o domicilio del condannato, potrà anche essere corredata, se presente agli atti, da eventuale documentazione comprovante l'avvenuto deposito di richiesta di esecuzione del percorso a un Ente o associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, di natura pubblica o privata, in conformità alla normativa vigente.

2.3 L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna verifica l'effettivo avvio del percorso trattamentale del condannato. Qualora l'avvio non tempestivo non sia imputabile a una mancata attivazione del condannato, ma alle tempistiche di presa in carico dell'Ente o dell'associazione individuata, l'Ufficio acquisisce la relativa comunicazione dal Centro competente.

2.4 L'UEPE assicura un rapporto diretto e contatti frequenti con l'Ente o l'associazione presso cui la persona realizza il percorso di recupero, al fine di disporre tempestivamente di tutte le informazioni quantitative e qualitative necessarie ai fini dell'accertamento dell'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. Pur non essendo previste attivazioni di ulteriori e specifiche iniziative trattamentali che possano interferire e sovrapporsi a quelle realizzate dagli Enti specializzati, l'UEPE, qualora nel corso della sospensione venissero rilevate gravi inadempienze connesse allo svolgimento del percorso (a titolo esemplificativo, mancato

avvio del percorso, mancata adesione al programma, gravi violazioni segnalate dagli Enti), previo confronto e raccordo con il legale di riferimento, può invitare l'interessato a prendere contatti con l'Ufficio, prevedendo, ove ritenuto opportuno, la fissazione di incontri finalizzati a monitorare l'andamento del percorso.

2.5 All'atto della ricezione di eventuali segnalazioni, provenienti dall'Ente o dall'associazione ove il condannato svolge il percorso di recupero, relative alla violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del programma, l'UEPE ne dà tempestiva comunicazione al Pubblico Ministero e, per conoscenza, al Tribunale. Il Pubblico Ministero, nell'ipotesi di interruzione del percorso ovvero di esito negativo dello stesso, promuove l'incidente di esecuzione ai fini della revoca della sospensione condizionale precedentemente disposta.

3. *(Fase conclusiva)*

3.1 L'UEPE, all'atto della ricezione della comunicazione attestante la conclusione del percorso trattamentale, predisposta dall'Ente o dall'associazione incaricata, accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, comunicando l'esito al Pubblico Ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza.

3.2 Qualora l'imputato abbia partecipato a tali percorsi in epoca antecedente alla presentazione dell'istanza di sospensione condizionale, il difensore provvede a depositare la documentazione attestante l'esito per le valutazioni della competente A.G.

PARTE QUINTA: ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

1. *(Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo)*

1.1 In considerazione delle innovazioni introdotte, è istituito un osservatorio che effettuerà monitoraggi semestrali per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.

1.2 L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.

2. *(Formazione comune)*

Nell'ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, le stesse realizzeranno uno o più incontri di formazione comune.

3. *(Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)*

Le parti si impegnano a intraprendere iniziative volte all'aggiornamento e all'ampliamento degli enti convenzionati per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

(Notificazioni e comunicazioni non obbligatorie)

Le parti convengono che tutte le notificazioni e comunicazioni che non debbano, per espressa previsione normativa, essere effettuate ovvero depositate in cancelleria, avvengano a mezzo di posta elettronica ordinaria ovvero posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Tribunale di Parma

Indirizzi PEC:

Sezione Penale Dibattimento: **penale.tribunale.parma@giustiziacert.it**

Ufficio GIP/GUP: **gip.tribunale.parma@giustiziacert.it**

Procura della Repubblica di Parma
Indirizzi PEC:
esecuzioni.procura.parma@giustiziacert.it
per le comunicazioni relative alle pene definitive;
depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it
per le comunicazioni relative alle pene non definitive.

UDEPE di Reggio Emilia
Indirizzo PEC: **prot.uepe.reggioemilia@giustiziacert.it**

Difensore: indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, così come risultante dai pubblici registri e comunicato nella richiesta di programma di trattamento.

5. *(Pubblicizzazione del protocollo)*
Le parti si impegnano a rendere disponibili sui rispettivi siti web il presente protocollo e la modulistica ad esso allegata.

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione.

Allegati:
1) modello istanza MAP;
2) modello di programma di trattamento.

Parma, 2 dicembre 2025

Il Presidente del Tribunale di Parma
Dott. Paolo Corder

Il Procuratore della Repubblica di Parma
Dott. Alfonso D'Avino

La Direttrice dell'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Emilia
Dssa Laura Torre

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parma
Avv. Francesco Matteoli

La Presidente della Camera Penale di Parma
Avv. Valentina Tuccari

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
- 3 DIC 2025
IL FUNZIONARIO
Tecnico di amministrazione
Dott.ssa Vanessa Novello

TRIBUNALE CIVILE E PENALE - PARMA